

## CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

### Art. 1 Conclusione ed efficacia degli accordi

Ogni contratto tra le parti si intende concluso e acquisterà efficacia dalla data di riconsegna al fornitore delle presenti condizioni sottoscritte per benessere e accettazione.

Le presenti condizioni generali si applicano, anche in futuro, a tutte le forniture fra le Parti.

### Art. 2 Modalità di esecuzione

Il fornitore realizzerà l'incarico con le modalità previste nel presente impegno cliente con propria organizzazione di mezzi ed in piena autonomia.

Le relative attività potranno essere svolte sia presso la sede del fornitore che presso la sede del Cliente.

### Art. 3 Esclusioni di fornitura

Non sono previsti nella fornitura, se non espressamente indicato:

- > macchine hardware e infrastrutture di rete
- > licenze software
- > opere di manutenzione ordinaria e/o evolutiva

### Art. 4 Obblighi del Cliente

In esecuzione del contratto il Cliente si impegna a:

- > consegnare al fornitore tutta la documentazione e le informazioni tecniche e/o organizzative necessarie
- > mettere a disposizione del fornitore l'ambiente operativo idoneo, le apparecchiature e gli archivi necessari per l'esecuzione dell'incarico
- > mettere a disposizione del fornitore proprio personale, in numero sufficiente e adeguatamente qualificato, per tutte le fasi di esecuzione dell'incarico (almeno un referente tecnico, con conoscenza degli ambienti e degli strumenti, da dedicare alle attività di supporto e assistenza interna)
- > nominare un proprio responsabile (interfaccia) con potere decisionale e di firma, per provvedere alle scelte operative ed alla gestione dei lavori

### Art. 5 Pagamenti

I termini di pagamento convenuti sono essenziali.

### Art. 6 Sospensione del servizio

In caso di ritardo nei pagamenti sarà facoltà del fornitore sospendere l'attività con effetto immediato.

### Art. 7 Consegna, installazione e collaudo

Per consegna si intende la messa a disposizione dei dispositivi hardware e/o software indicati.

Il Cliente deve predisporre l'infrastruttura idonea al funzionamento dei dispositivi software (programmi) forniti.

L'installazione si intende in ogni caso effettuata, trascorsi 15 gg. dalla data di consegna dei programmi.

Effettuata l'installazione il Cliente deve provvedere al collaudo.

Il collaudo si intenderà in ogni caso effettuato trascorsi 15 gg. dalla data di installazione.

Trascorsi tali termini (15+15=30 gg. dalla consegna), il fornitore non si assume alcuna responsabilità in ordine alla idoneità del software, alla sua installazione, al suo uso e ai relativi risultati.

#### **Art. 8 Garanzia software**

Il software applicativo prodotto, in ragione della natura del bene e della rapidissima evoluzione del settore (hardware e software), è coperto da garanzia per un periodo di sei mesi dalla data di collaudo. Allo scadere della garanzia il Cliente potrà usufruire dei servizi di manutenzione ordinaria dei programmi applicativi, secondo separati accordi. Ogni altro intervento di modifica e/o integrazione sarà stimato e quotato separatamente.

La garanzia non opera se il cliente o terzi hanno effettuato interventi di modifica.

#### **Art. 9 Responsabilità del committente**

Il committente è responsabile della verifica dell'idoneità del software al fine del raggiungimento dei risultati voluti, nonché della sua installazione, del suo uso e dei relativi risultati (art. 7). Pertanto non potrà rivendicare alcun risarcimento, diretto o indiretto, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma, per i danni derivanti da eventuali errori del programma.

#### **Art. 10 Risarcimento**

La responsabilità del fornitore, ove sussistente ai sensi degli art.li 4, 7, 8 e 9, è limitata ai soli danni diretti e per un ammontare non superiore al costo della fornitura che ha dato origine all'inconveniente.

#### **Art. 11 Proprietà del sistema**

Dopo la consegna, una volta assolto il pagamento della fornitura, il sistema e tutto il materiale originale (nastri, dischetti, tabulati, ecc. ecc.) è di esclusiva proprietà del Cliente.

In caso di mancato saldo il fornitore ha diritto di riavere tutti i sistemi e tutto il materiale fornito ex art.li 1523 e 1524 c.c., ritenendo a titolo di indennità i pagamenti già effettuati ex art. 1526 c.c.

#### **Art. 12 Storno di personale e concorrenza sleale**

Il Cliente si impegna a non stipulare contratti di lavoro subordinato o di consulenza, sotto alcuna forma, con alcuna delle persone impiegate dal fornitore sia durante l'esecuzione dell'incarico, che per un anno dopo la sua conclusione.

In caso di inadempimento, il Cliente corrisponderà a titolo di penale una somma pari al valore di tutte le forniture ricevute dalla parte non inadempiente.

#### **Art. 13 Modifiche del contratto / impegno cliente**

Qualunque modifica al contratto / impegno cliente sarà valida ed efficace solo se effettuata congiuntamente con un unico documento, datato e sottoscritto da tutte le parti.

#### **Art. 14 Cessione del contratto / impegno cliente**

I diritti e gli obblighi derivanti dal contratto potranno essere ceduti da una parte a terzi, in tutto o in parte, solo previo consenso scritto dell'altra parte.

#### **Art. 15 Rinuncia del Cliente**

Contro il pagamento immediato senza contestazioni di tutte le attività effettuate e la rinuncia scritta ad ogni doglianza, il Cliente potrà recedere dal contratto con un preavviso scritto di gg. 30.

#### **Art. 16 Clausola risolutiva**

Ai sensi dell'art. 1456 cc., la parte non inadempiente ha la facoltà di risolvere il contratto:

- > in caso di mancato assolvimento, anche solo parziale, dei pagamenti convenuti
- > in caso di storno del personale

In tali ipotesi il fornitore avrà diritto a trattenere quanto corrispostogli e a ricevere, a titolo di penale, il pagamento di un importo pari al 30% del valore complessivo della fornitura.

#### **Art. 17 Riservatezza**

Il fornitore si impegna a mantenere riservate le informazioni del Cliente delle quali, per motivi connessi al presente contratto, sia venuta in possesso. Il Cliente autorizza in ogni modo il fornitore, ad utilizzare i propri dati identificativi allo scopo di pubblicare periodicamente l'elenco dei clienti e dei progetti realizzati.

#### **Art. 18 Foro competente**

Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro di Perugia.